



COMUNE DI SATRIANO
Provincia di Catanzaro

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 50 DEL 07/06/2021

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100. PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019.

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di Giugno alle ore 16:03 ,SALA GIUNTA, si è riunita la Giunta municipale per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Sono presenti:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CHIARAVALLOTTI MASSIMILIANO	Sindaco	X	
BASILE GIUSEPPINO	Vice Sindaco	X	
TIRONE MAURIZIO	Assessore	X	
SINOPOLI ROSA	Assessore	X	
DARINI ELISABETTA	Assessore		X

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario AVV. ALESSANDRO URSINO.

Il Sindaco DOTT. MASSIMILIANO CHIARAVALLOTTI constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e invita gli assessori ad esaminare la proposta in oggetto riportata.

La seduta si svolge in modalità videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n.5 del 26.11.2020.

Sono presenti in comune il Sindaco, l'Assessore Sinopoli e il Segretario comunale.

Sono collegati da sede diversa dal Comune, con utilizzo della piattaforma WhatsApp, il Vicesindaco Basile e l'Assessore Tirone.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che con deliberazione n.19 del 20/9/2017 del Commissario Prefettizio, l'Ente ha disposto la "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI - D.LGS. N.175 DEL 19 AGOSTO 2016, ART. 24, COSI' COME INTEGRATO D.LGS. N.100 DEL 16 GIUGNO 2017 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE IN SOCIETÀ E INDIVIDUAZIONE DI PARTECIPAZIONI DA ALIENARE..." con ricognizione della sola partecipazione al capitale sociale della società Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. e nessuna dismissione;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 13/2/2019 con la quale è stata operata la ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2017 con inclusione rispetto alla precedente rilevazione, delle partecipazioni dell'Ente al capitale sociale della società Schillacium S.p.a. (in fallimento) e della società GAL Serre Calabresi soc. cons. a r.l., oltre alla partecipazione alla società Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.;

ATTESO che occorre procedere alla ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2019 e che la predetta attività è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

ATTESO, nello specifico, che la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2019 terminerà il prossimo 18/6/2021, da effettuarsi per il tramite dell'applicativo "Partecipazioni" del portale del MEF;

RITENUTO necessario procedere alla ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2019, con successiva ratifica del provvedimento da parte del Consiglio Comunale, organo competente all'adozione dell'atto;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dagli uffici comunali, come risultante dagli allegati A) e B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che non sono previste nuove azioni rispetto a quanto stabilito con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 13/2/2019 e successivamente confermato dal Commissario Straordinario con deliberazione n.2 del 16/4/2020;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi di Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di **APPROVARE** la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Satriano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs.

n. 175/2016 come modificato dal d.lgs. 16/6/2017 nr. 100 e analiticamente dettagliata negli allegati A) e B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di **PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

3. di **PRENDERE ATTO** che le partecipazioni da mantenere sono le seguenti:

- Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.;
- GAL Serre Calabresi soc. cons. a r.l.;

4. di **DARE ATTO** che la partecipazione da dismettere è quella al capitale sociale della società SCHILLACIUM S.P.A. con azzeramento della stessa a conclusione della relativa procedura fallimentare;

5. di **PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;

6. di **TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

7. di **COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

8. di **TRASMETTERE** il presente atto al Consiglio Comunale per la ratifica conseguenziale;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed identica votazione favorevole e unanime

DELIBERA

di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d. lgs n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Sindaco DOTT. MASSIMILIANO CHIARAVALLOTI

Il Segretario

F.to AVV. ALESSANDRO URSINO.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE- COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI**

(art. 124 e 125, Dlgs n. 267 del 18/08/2000)

Nr. Reg. Pubblicazioni

Si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene pubblicata il giorno all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Si da atto che l'oggetto e la data della presente deliberazione viene comunicata – oggi giorno della pubblicazione - ai Capigruppo Consiliari.

Lì,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.gs n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi:

del 3° comma dell'art. 134 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000.

del 4° comma dell'art. 134 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 (immediata esecutività).

Lì,

Il Segretario
F.to AVV. ALESSANDRO URSINO



COMUNE DI SATRIANO
Provincia di Catanzaro

**ALLEGATO ALLA
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 50 DEL 07/06/2021**

pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100. PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019.

**PARERE
DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
della proposta di deliberazione**

Satriano, 07/06/2021

Il Responsabile dell'area
f.to VINCENZO LARocca

**PARERE
DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE
della proposta di deliberazione**

Satriano, 07/06/2021

Il Responsabile dell'area

f.to LARocca VINCENZO